

TRIBUNALE DI ANCONA

- Seconda sezione civile -

Il Tribunale

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dr.ssa Edi Ragaglia Presidente

dr. Fabrizio Melucci giudice relatore

dr.ssa Gabriella Pompetti

nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 2979 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2009, promossa da E. [redacted] contro U. [redacted] C. [redacted] B. [redacted] [redacted] trattata in decisione all'udienza del 27.1.2011, ha emesso la seguente ordinanza

rilevato

- che in data 2.11.2007 è entrato in vigore il regolamento Consob n. 16190 del 2007, il quale (v. art. 113, comma 7) ha abrogato il regolamento adottato con delibera Consob n. 11522 del 1998;
- che, pertanto, da tale data deve ritenersi cessata l'efficacia dell'art. 31 reg. n. 11522/98, come pure delle dichiarazioni di operatore qualificato rilasciate sulla base della medesima disposizione;
- che, peraltro, a norma dell'art. 113, comma 3, reg. n. 16190/07 "la clientela in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, già classificata quale operatore qualificato" deve ricevere la comunicazione di cui all'articolo 35, comma 1, quale cliente al dettaglio, "in occasione del primo contatto utile o, in mancanza, non oltre il 30 giugno 2008", il che conferma ulteriormente come dall'entrata in vigore della nuova disciplina i clienti classificati come operatori qualificati cessano detta qualifica per essere assegnati alla categoria della clientela al dettaglio; nel caso di specie, la B. [redacted] ha reso detta comunicazione con lettera 23.5.2008 (doc. n. 8 di parte attrice);
- che in base a quanto dedotto da parte attrice in citazione, nel paragrafo "Dei singoli ordini", tutte le operazioni poste in essere risultano cessate, per effetto di recesso, prima dell'entrata in

vigore della nuova disciplina, ad eccezione di due, ossia delle operazioni denominate "sunrise swap" del 13.6.2003 per R. [redacted], avente scadenza il 17.6.2008 (doc. 40) e "inflazione swap" del 14.12.2004 per E. [redacted], avente scadenza il 16.12.2014 (doc. n. 67) e, dunque, ancora in essere come scritto anche nella relazione del CTP in atti;

- che, pertanto, appare necessario disporre CTU al fine di quantificare le perdite addebitate alle predette società in base ai due contratti citati con decorrenza dal 2.11.2007

P.Q.M.

nomina CTU la dr.ssa C. [redacted] A. [redacted] cui pone l'incarico di cui in parte motiva e fissa per il

giuramento di udienza del 26.5.2011, ore 10.30.

Si comunichi.

Ancona 27.1.2011.

Il Presidente

dr.ssa Edi Ragaglia

CASO.it

Il Giudice estensore

Dr. Fabrizio Merucci



10 MAR 2011
 [redacted]
 [redacted]